

CONTENZIOSO

Verso il processo tributario telematico: le notifiche a mezzo pec

di Massimo Conigliaro

Ultime settimane per gli appassionati del rito cartaceo e poi comincerà l'era dei **giudizi tributari esclusivamente telematici**.

È noto infatti che l'[articolo 16, comma 5, D.L. 119/2018](#) ha stabilito che le disposizioni del processo tributario telematico (P.T.T.) si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con **ricorso notificato** a decorrere dal **1° luglio 2019**.

Da quella data l'utilizzo della **modalità cartacea** sarà consentita, ai sensi dell'[articolo 16-bis, comma 3 bis, D. Lgs. 546/1992](#), **soltanto per le controversie di valore inferiore a 3.000 euro**, per le quali è **possibile stare in giudizio senza assistenza tecnica**.

Fino alla fine del **prossimo mese di giugno**, ciascuna parte potrà scegliere se utilizzare la **tradizionale modalità cartacea** di notifica e deposito di ricorsi, controdeduzioni e appelli tributari oppure **utilizzare quella telematica**, previa registrazione al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (in sigla **S.I.G.I.T.**), l'**infrastruttura tecnologica** che gestisce in via esclusiva il processo tributario telematico.

È bene precisare che, se si sceglie una **strada di notifica dell'atto a controparte, cartacea o telematica** che sia, **il successivo deposito in commissione tributaria dovrà avvenire con la medesima modalità**.

Il **processo telematico** tuttavia è stato già oggetto di **sperimentazione** nel corso degli ultimi due anni da parte di un numero crescente di contribuenti e di uffici dell'amministrazione finanziaria, che – superate le difficoltà ed i timori iniziali - hanno potuto apprezzare la comodità di gestire le diverse fasi di **notifica, deposito e consultazione** degli atti processuali **direttamente dal proprio studio**.

La **giurisprudenza** è stata quindi interessata dalle problematiche che l'**innovazione tecnologica** ha portato.

Il legislatore, nelle more, ha **risolto uno dei temi di maggior interesse** della fase di **doppio binario** cartaceo/telematico con l'[articolo 16, comma 2, D.L. 119/2018](#) - con il quale viene resa l'**interpretazione autentica** dell'[articolo 16-bis, comma 3, D.Lgs. 546/1992](#) - a seguito del quale si attesta che **le parti possono utilizzare**, in ogni grado di giudizio, la modalità telematica **indipendentemente** da quella **prescelta da controparte** nonché dall'avvenuto svolgimento del **giudizio di primo grado** con modalità analogiche.

Una norma che risolve un **dibattito giurisprudenziale** che aveva in parte **ostacolato**, nel dubbio sorto in seguito ad alcune pronunce, la **diffusione della modalità telematica**.

Tra i temi che rimangono di attualità è quello legato alle modalità di **notifica a mezzo pec** degli atti tributari ed alla necessità o meno di predisporre la **relata di notifica nel messaggio pec inviato**.

Di recente, la **CTR Lombardia**, Sezione n. 20, con la [sentenza n. 90 del 08.01.2019](#) (est. Fasano), ha stabilito che, considerata la specialità della normativa, **la notifica a mezzo Pec non prevede l'acquisizione di una relazione di notifica**.

Tale condivisibile principio appare peraltro in linea con le peculiari modalità di notificazione previste nel **rito tributario**, che ammette sia la **consegna diretta alla controparte** – che rilascia ricevuta – sia la **spedizione a mezzo posta raccomandata**, anche in questo caso senza l'intermediazione di un agente notificatore.

Sarebbe pertanto illogico imporre modalità diverse nel caso in cui la parte provveda alla notifica di un atto tributario a **mezzo posta elettronica certificata**.

Del resto, in base al richiamo all'**articolo 48 del Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D)**, **la notifica a mezzo Pec equivale a quella effettuata a mezzo posta** e la data e l'ora, sia di trasmissione che di ricezione, sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al **D.P.R. 68/2005** ed alle **relative regole tecniche** ovvero a quelle adottate ai sensi dell'**articolo 71 C.A.D.**

Il **D.Lgs. 546/1992**, nel novellato **articolo 16-bis**, prevede che le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'**articolo 7, comma 2, notificano e depositano** gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali **con modalità telematiche**, secondo le disposizioni contenute nel **decreto del Mef 23.12.2013, n. 163 (articoli 5 e 9)** e nei successivi decreti di attuazione; modalità che – come detto - diventeranno esclusive a partire dal **1° luglio 2019**.

Da notare che la giurisprudenza ([Cass. ordinanza n. 30372/2017](#); [CTR Milano, n. 5082/2017](#)) ha ammesso la **validità della notifica del ricorso** effettuata **a mezzo Pec**, pur in assenza di vigenza della modalità telematica nel rito di riferimento, basandosi, in via primaria, sul principio che se un atto ha **raggiunto lo scopo** a cui è destinato **non ne può essere sancita la nullità**.

La Cassazione, con l'[ordinanza n. 3805/2018](#), ha affermato, in tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, che la carenza di sottoscrizione digitale del ricorso e **la mancanza, nella relata, della firma digitale dell'avvocato notificante non sono causa d'inesistenza dell'atto**.

A sostegno della propria tesi, la **Cassazione** ha richiamato il **principio delle Sezioni Unite** ([sent. n. 7665/2016](#)), sancito in via generale dall'[articolo 156 c.p.c.](#), secondo cui **la nullità non può**

mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione
**L'AVVIO DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO:
ASPETTI OPERATIVI E CASI PRATICI**
[Scopri le sedi in programmazione >](#)